



OGGETTO: Misura n. 30/2016 di regolazione di cui alla Delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 133/2016
(osservazioni ex art. 10 legge 241/1990 allo schema di misura).

Spett.le Autorità,

la misura in oggetto riguarda gli impianti nei quali la manovra si svolge per una quota rilevante su aree di proprietà di soggetti diversi da RFI, in ragione delle diversità dichiaratamente riconosciute rispetto agli impianti oggetto delle misure regolatorie di cui alla delibera 70/2014, limitata agli impianti interamente di proprietà di RFI quale gestore dell'infrastruttura.

La necessità di avviare il procedimento per adottare una misura specifica per gli impianti nei quali la manovra si svolge per una quota rilevante su aree di proprietà di soggetti diversi da RFI deriva dalla differenza strutturale e quindi operativa di tali impianti. Ed invero, così come riconosciuto dall'Autorità all'esito delle consultazioni, in tali impianti deve essere contemperata la circostanza che le infrastrutture appartengono a soggetti diversi con la necessità di una gestione unitaria che garantisce la migliore economicità ed efficienza del servizio.

Si tratta, quindi, di impianti che presentano una differenza sostanziale rispetto agli impianti di integrale proprietà del Gestore dell'Infrastruttura (RFI).

La misura in oggetto prevede per tali impianti la soluzione regolatoria secondo la quale il Gestore Unico venga individuato tra gli Operatori Comprensoriali relativi al Comprensorio Ferroviario di riferimento, siano essi soggetti pubblici o privati.

La misura in oggetto sembra inserirsi nel solco già tracciato dall'instata Autorità in occasione dell'accordo intercorso per la regolamentazione del servizio di manovra presso Padova Interporto, di cui al verbale del 27.04.2016, qui allegato per comodità di riferimento da parte del lettore.

In tale accordo, in effetti, veniva per l'appunto dato atto della necessità di una gestione unitaria dell'infrastruttura comprensoriale proprio nel caso in cui la manovra si svolge per una quota rilevante su aree di proprietà di soggetti diversi da RFI, venendo condivisa quella stessa esigenza poi suggellata nella misura in oggetto. Nel caso di specie per una quota rilevante la manovra riguarda l'infrastruttura di Interporto Padova Spa.

In stretta analogia con quanto poi contenuto nella misura 30/2016, anche in tale precedente accordo veniva previsto che la Gestione Unica venisse affidata ad uno degli operatori comprensoriali, identificato per l'appunto in Interporto Padova.

Tanto premesso al fine di dimostrare la pertinenza delle previsioni della misura 30/2016 rispetto alle concrete esigenze di quegli impianti nei quali la manovra si svolge per una quota rilevante su aree di proprietà di soggetti diversi da RFI, come è il caso di Padova Interporto, deve essere osservato quanto segue affinché ne possa essere ulteriormente tenuto conto in sede di definizione finale della misura in oggetto.

Come il caso di cui all'accordo recepito nel verbale 27.04.2016 dimostra, nei casi di impianti comprensoriali nei quali la manovra si svolge per una quota rilevante su aree di proprietà di soggetti diversi da RFI, può accadere che gli operatori comprensoriali ai quali può essere affidata la gestione unica non svolgano direttamente l'attività di impresa ferroviaria ai fini di operare la manovra. In particolare può trattarsi di soggetti che hanno un'attività di impresa più complessa, quale quella terminalistica o interportuale.

Proprio in ragione della attività e natura di tali operatori, può esservi la necessità di gestire il servizio di manovra, all'interno della più ampia gestione unica, tramite un operatore terzo. Tale circostanza sembra essere stata riconosciuta già nella relazione illustrativa alla manovra 30/2016, laddove al punto 1.2 della stessa relazione illustrativa viene dato atto che "il servizio di manovra è fornito da un GU "direttamente o tramite un Operatore"".

L'esigenza appena descritta è la conseguenza diretta, come sopra spiegato, dal presupposto che si tratta di impianti nei quali la manovra si svolge per una quota rilevante su aree di proprietà di soggetti diversi da RFI. Pertanto non sembra compatibile con la natura dei soggetti diversi da RFI che possono diventare Gestori Unici, in quanto titolari di parte dell'infrastruttura, la condizione che gli stessi soggetti debbano operare direttamente il servizio di manovra. Ed invero proprio tale natura dei soggetti coinvolti sembra distinguere specificamente la situazione in oggetto, rispetto al caso regolato dalla misura 11.6.2, in cui il proprietario dell'intera infrastruttura (RFI) individua il Gestore Unico fra soggetti terzi.

In ragione della peculiarità del caso oggetto di analisi, che proprio in ragione della diversità specifica ha motivata la proposta di una misura *ad hoc*, diversa rispetto a quella prevista dalla misura 11.6.2, si chiede che nel caso in cui il servizio di Gestione Unica venga concesso ai proprietari dell'infrastruttura ricompresa all'interno del comprensorio ferroviario di riferimento, che non svolgono direttamente il servizio di manovra, agli stessi sia consentito di servirsi di un Operatore per la manovra da scegliersi secondo procedure di evidenza pubblica e trasparenti.

Ancora una volta si richiama l'accordo di cui al verbale del 27.04.2016 in forza del quale sembra che l'esigenza qui rappresentata sia stata condivisa e recepita dall'intestata Autorità proprio sulla base delle concrete esigenze del caso concreto, in quanto ritenuta la soluzione più efficace al fine del perseguimento della economicità ed efficienza della gestione del servizio.

In considerazione di tutto quanto qui premesso, osservato e considerato si chiede che in fase di definizione della misura in oggetto venga esplicitato che il Gestore Unico, individuato fra gli Operatori Comprensoriali possa fornire il servizio di manovra anche tramite un Operatore selezionato con criteri di trasparenza.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Interporto Padova Spa
Il Presidente
Sergio Giordani

